



**Per la parte appellante:** "In considerazione di quanto esposto, l'attore appellante Dott. [REDACTED] [REDACTED] domanda il rigetto integrale dell'istanza avversaria datata 02 marzo 2020 e, riportandosi alle proprie precedenti difese, chiede la conferma dell'ordinanza 17 febbraio 2020 e così la fissazione dell'udienza di escussione dei testimoni di parte sui propri capitoli ammessi";

**Per la parte appellata:** "Nel merito ed in via principale: per quanto esposto in seno all'atto di appello incidentale accertare e dichiarare infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal Dott. [REDACTED] [REDACTED] e, per l'effetto, respingere integralmente il predetto appello; In via incidentale: per i fatti esposti in narrativa, accertato ed impregiudicato il diritto dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] ad aver riconosciuto il compenso per l'attività stragiudiziale in materia tributaria così come richiesto nelle parcelle redatte a fronte dell'attività svolta in favore del Dott. [REDACTED] in riforma parziale della impugnata sentenza, accogliere l'appello formulato in via incidentale dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] Per l'effetto condannare il Dott. [REDACTED] a pagare all'Avv. [REDACTED] [REDACTED] l'importo complessivo di € 47.625,75 o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per la prestazione professionale prestata in suo favore oltre oneri ed accessori come per legge, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali. In via istruttoria: Ammettersi, senza inversione del relativo onere, prova per testi delle parti indicate da parte attrice e per interrogatorio formale del Dott. [REDACTED] [REDACTED] sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte attrice da qui aversi integralmente trascritti e preceduti dalla locuzione "E' vero che", nonché occorrendo prova contraria sui capitoli di controparte, insistendo per l'ammissione dei testi indicati nella memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c."

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] [REDACTED] conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze l'avv. [REDACTED] [REDACTED] proponendo appello avverso la sentenza n. 27/2019, del Tribunale di Lucca, con la quale il predetto Tribunale aveva condannato il [REDACTED] a corrispondere all'avv. [REDACTED] l'importo di euro

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie#: 477c61c581059981c65093fe97bia064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 300030368a9aaf199c  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f



24.000, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di compenso professionale per le attività svolte.

Il giudice di prime cure, premettendo che le parti non erano addivenute ad un accordo, nonostante non sussistesse *'grande differenza tra le rispettive proposte'*, determinava il compenso spettante all'avv. [REDACTED] in un importo intermedio tra le due opposte valutazioni, dando atto della variabilità delle tariffe forensi.

Esponendo l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:

- 1) l'errata formulazione, a istruttoria conclusa, delle proposte conciliative di cui si dà atto in sentenza, effettuate in violazione del disposto di cui all'art. 185bis c.p.c.;
- 2) l'assenza di motivazione della sentenza, priva anche dell'intestazione *'Repubblica Italiana – In nome del Popolo Italiano'*, con decisione facente un generico ed improprio richiamo a ragioni di equità, mentre al contrario il Tribunale avrebbe dovuto giudicare secondo diritto;
- 3) errata quantificazione dell'importo anche come somma *'intermedia'* tra le proposte;
- 4) errata determinazione del compenso dovuto al difensore per le attività effettivamente espletate e non di particolare complessità e comunque intervenuta prescrizione del diritto al compenso ex art. 2956 c.c.;
- 5) errata determinazione di interessi e rivalutazione;
- 6) ingiusta condanna al rimborso delle spese di lite, tenuto conto dell'accettazione da parte del [REDACTED] della prima proposta conciliativa formulata, della riduzione dell'importo richiesto dall'attrice e del non corretto comportamento della controparte;
- 7) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta dal [REDACTED];
- 8) immotivato rigetto delle prove orali per testimoni di cui rinnovava la richiesta. L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA.3 Serie#: 477c61c581059581c65093fe97b1a064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd888683ca1b50c  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f



Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'avv. [REDACTED] contestando le censure mosse dalla parte appellante e proponendo a sua volta appello incidentale, con cui deduceva:

- a) l'erronea determinazione del compenso per l'attività prestata e chiedendo la condanna del [REDACTED] al pagamento dell'importo di euro 47.652,75;
- b) l'errato computo di rivalutazione ed interessi, calcolati a partire dall'ottobre 2014, mentre avrebbero dovuto correttamente essere fatti decorrere dalla comunicazione delle parcelle professionali;
- c) errore nella determinazione delle spese processuali, essendo il [REDACTED] stato condannato a rifondere alla [REDACTED] la metà delle stesse, anziché l'intero importo in considerazione della statuizione di condanna.

Insisteva quindi anche per l'ammissione dell'interrogatorio formale del [REDACTED] oltre che delle prove contrarie per testimoni, per il caso di ammissione delle prove dirette richieste dall'appellante.

All'udienza del 14.01.2020 le parti si dichiaravano disponibili a verificare la possibilità di conciliare la lite, nei termini di cui alla proposta formulata dalla Corte, ovvero riconoscimento all'avv. [REDACTED] dell'importo di euro 24.000, determinazione delle spese di primo grado in euro 2.000 e compensazione delle spese di lite del secondo grado.

Alla successiva udienza dell'11.02.2020 il difensore del [REDACTED] dichiarava la disponibilità del cliente ad accettare la proposta, insistendo contestualmente nella richiesta inibitoria e contestando l'appello incidentale.

In mancanza di perfezionamento di accordo, la Corte si riservava su inibitoria e istanze istruttorie e, con ordinanza del 17.02.2020, sospendeva la provvisoria esecutività per la somma superiore all'importo di euro 24.000, in considerazione di quanto offerto transattivamente dalla parte appellante; con lo stesso provvedimento erano respinte, in quanto dedotte su circostanze generiche e valutative, le istanze istruttorie reiterate dall'Avv. [REDACTED] mentre erano ammesse alcune delle prove per testi articolate dal [REDACTED] con fissazione dell'udienza davanti al consigliere delegato all'espletamento.

Nelle more, a seguito della ripartizione delle materie per specializzazione, la causa veniva riassegnata alla IV sezione e fissata la nuova udienza in data

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA.3 Serie#: 477c61c681059981c65093fe97bia064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd888683ca18504  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f



l'8.06.2021 davanti al collegio della sezione indicata. Con provvedimento emesso dal Presidente di sezione in data 23.07.2020, a seguito di istanza di revoca dell'ordinanza del 17.02.2020, presentata dall'avv. [REDACTED] veniva confermata l'udienza collegiale *"nella quale verrà esaminata l'istanza di revoca dell'ordinanza 17/2/2020 e, in caso di sua conferma, fissata l'udienza di escussione dei testimoni sui capitoli ammessi"*.

Con ordinanza in data 26.04.2021 il Presidente di sezione, in applicazione della normativa emergenziale da stato pandemico per COVID 19, disponeva la trattazione scritta della medesima udienza, invitando i procuratori delle parti *"a depositare in via telematica almeno 5 giorni prima della predetta udienza le proprie conclusioni definitive, con manifestazione della volontà che la causa sia trattenuta in decisione (oppure con la formulazione di altre specifiche richieste)"*.

All'udienza collegiale dell'8.06.2021 era preliminarmente revocata l'ammissione delle prove testimoniali e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e, all'esito, decisione in camera di consiglio.

Sull'istanza depositata fuori udienza il 13.06.2021 dalla parte appellante principale, che chiedeva di essere rimessa in termini per poter concludere anche nel merito - avendo nelle note di udienza insistito nelle sole istanze inerenti la sospensiva e le decisioni istruttorie - decideva il collegio con provvedimento del 14.06.2021 con cui la richiesta era respinta, evidenziandosi che *"le parti erano state invitate con decreto generico "massivo" per le cause prefissate a precisare le proprie istanze e conclusioni, con richiamo espresso all'art. 83 comma 7 lett. H del d.l. 18/2020 (che recita: "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice")"*.

\*\*\*\*\*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

**1. Le conclusioni della parte appellante** – Preliminarmente va chiarita la questione relativa alle conclusioni precisate da parte appellante in occasione della nota di trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata davanti al

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie#: 47c61c681059581c65093fe97bia064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd886683ca1b504  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f



collegio. La parte [REDACTED] si è in tale occasione limitata a prendere posizione sull'emessa ordinanza in punto di inibitoria e sulle richieste istruttorie, nonostante che l'udienza fosse stata da ultimo fissata anche per la discussione, con espresso invito delle parti a precisare le loro conclusioni. Tuttavia, condividendosi l'orientamento giurisprudenziale prevalente sul punto, la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata, non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (cfr. da ultimo Cass. n° 723/2021). Nel caso di specie, dal contegno processuale tenuto dalla medesima parte (ovvero le istanze successivamente presentate e lo stesso contenuto delle comparse conclusionali) non autorizza in alcun modo a ritenere che vi sia stata alcuna rinuncia ad alcuno dei motivi formulati in atto di appello, che dovranno dunque essere tutti oggetto di disamina. Del pari nessuna acquiescenza può ritenersi essere stata prestata dall'appellante nei confronti del proposto appello incidentale, irrilevante essendo la mancata reiterazione della richiesta di rigetto, dal momento che le stesse conclusioni dell'appello principale sono incompatibili con l'appello incidentale.

**2. Il primo motivo di appello: l'errata formulazione da parte del primo giudice delle proposte conciliative** - L'appellante principale si duole in primo luogo della non correttezza di quanto affermato nella parte iniziale della sentenza, laddove si dice che "*risulta agli atti che le parti, nonostante le sollecitate e ripetute trattative, non hanno raggiunto alcun accordo transattivo, pur non sussistendo grande differenza tra le rispettive proposte*". L'errore, secondo l'appellante, sarebbe da ravvisarsi nella irritualità con cui le proposte conciliative sarebbero state fatte dal primo giudice a istruttoria conclusa e, dunque, in violazione dell'art. 185*bis* c.p.c.

L'assunto è inconferente ancora prima che infondato.

Si tratta infatti di motivo che verte su aspetti procedurali non destinati ad incidere sulla statuizione della sentenza. Il collegamento esistente tra i tentativi di conciliazione promossi in primo grado e l'impugnata deliberazione del primo

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serie#: 477c61c681059981c65093fe97b1a064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd886633ca1b50c  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f





giudice, concerne infatti unicamente la circostanza fattuale che ciascuna delle parti, in un'ottica transattiva, ha nel corso del giudizio avanzato una proposta conciliativa (ovvero dichiarato di aderire, in tutto o in parte alla proposta del giudice), i cui importi sono stati utilizzati dal Tribunale di Lucca come punti di riferimento in funzione della determinazione del *quantum* oggetto della condanna. Nessun legame esiste invece tra alcuna parte della sentenza e le modalità procedurali con cui il primo giudice ha promosso i tentativi di conciliazione. Oltre a ciò non sono comunque rilevabili aspetti di nullità nelle procedure conciliative intraprese.

Dall'esame dei verbali del processo di primo grado si evince che all'udienza del 27.10.2017 il giudice, dopo aver dato atto di aver discusso con i procuratori delle parti, ha ritenuto l'opportunità di esperire il tentativo di conciliazione e proceduto a convocare le parti. Alla successiva udienza del 15.12.2017 il giudice *'sentite le parti e i rispettivi procuratori invita le stesse a considerare l'ipotesi transattiva del pagamento di euro 22.000 onnicomprensivi a saldo e stralcio della pretesa...'*, rinviando per la verifica dell'accordo. All'udienza del 24.01.2018 l'avv. [REDACTED] *'si dichiara disposta ad accettare la proposta di euro 22.000 oltre accessori di legge ed interessi moratori dal dovuto al saldo'* ed il procuratore del [REDACTED] *'precisa che i termini dell'accordo sono quelli di cui al precedente verbale del 15.12.2017...'* Disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 3.04.2018 l'avv. [REDACTED] *'insiste per l'accoglimento dell'istanza formulata sulla proposta ex art. 185bis c.p.c.'* A questo punto il giudice, dando atto di aver prima discusso con le parti, ha riformulato la proposta transattiva *'proponendo alle parti di definire la lite con il pagamento della somma di euro 22.000 più IVA e al netto di ogni ulteriore somma...'* Il difensore del [REDACTED] risulta quindi aver chiesto un breve rinvio e, alla successiva udienza del 9.05.2018, il procuratore di parte [REDACTED] ha verbalizzato la richiesta al giudice di esplicitare le ragioni *'che hanno condotto alla riformulazione della proposta conciliativa...'* L'avv. [REDACTED] ha ribadito la disponibilità ad accettare la proposta conciliativa formulata all'udienza del 3.04.2018. Il giudice ha dato quindi atto dell'impossibilità di addivenire ad una conclusione transattiva e invitato le parti

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA.3 Serie#: 47c6c681059581c65093fe97bia064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd888683ca1b50c  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f



a precisare le conclusioni fissando a tal fine udienza per discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c.

Così ricostruiti i vari passaggi che hanno caratterizzato l'espletamento del tentativo di conciliazione esperito in primo grado, si osserva che l'art. 185-*bis* c.p.c. è stato introdotto con D.L. 21 giugno 2013, n. 69, poi convertito, con rilevanti modificazioni, in L. 9 agosto 2013, n. 98, la quale dispone: «*Il giudice, alla prima udienza, ovvero fino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti, ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ritorsione o astensione del giudice*».

Dunque, tale strumento di più recente introduzione, consente al giudice di formulare e rivolgere formalmente alle parti una propria proposta conciliativa della lite, a partire dalla prima udienza e fin quando non sia terminata la fase istruttoria, nell'ottica della deflazione immediata del processo.

Il limite temporale indicato nella norma per la formulazione della proposta transattiva - non accompagnato da alcuna specifica sanzione processuale - è dalla prevalente giurisprudenza di merito interpretato alla luce di criteri di economia processuale, ovvero nell'interesse di una effettiva deflazione, in quanto stabilire il potere dovere del giudice di formulare una proposta conciliativa, in una fase processuale in cui è già esaurita tutta l'attività istruttoria e non resta che rimettere la causa in decisione, significherebbe imporre al giudice una mera anticipazione della sua probabile decisione finale, senza che agli atti possa sopravvenire alcun nuovo elemento istruttorio utilizzabile (cfr. *Trib Milano 3.07.2013*). Di contro, non esistono invece interessi di cui le parti possano lamentare la lesione qualora il giudice tenti di protrarre il tentativo di conciliazione con reiterazione di proposte conciliative anche dopo aver fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.

**3. Il secondo motivo di appello: la mancanza di motivazione** - Quanto al vizio di motivazione della sentenza impugnata va evidenziato come il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di adeguata motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 c.p.c.,

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA.3 Serie#: 477c61c681059981c65093fe97bia064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd888683ca18504  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f





comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (cfr. *Cass. n° 13733 del 2014*). L'aspetto della idoneità della motivazione dovrà dunque essere preso in considerazione in questa sede non di per sé, ma in rapporto ai punti di motivazione che investono il merito della decisione.

Di per sé irrilevanti va infine ritenuta la mancanza nell'intestazione della sentenza della dizione '*Repubblica italiana*' e l'assenza della frase '*in nome del Popolo Italiano*', che integrano mere omissioni materiali di espressioni che l'art.132, primo comma c.p.c. prevede siano inserite in ogni sentenza, senza incidere sulla validità del provvedimento e sulla sua decisorietà e definitività (cfr. *Cass. n° 25635/2008*).

**4. L'eccezione di prescrizione del diritto al compenso** – L'appellante [REDACTED] ha riproposto nel presente grado di giudizio l'eccezione di prescrizione del diritto al compenso dell'avv. [REDACTED] sollevata in primo grado ex art. 2956 c.c. e su cui non vi è alcun riferimento nell'impugnata sentenza (se non l'implicito rigetto che si può evincere dalla intervenuta pronuncia nel merito della pretesa). L'eccezione deve essere ritenuta infondata e come tale respinta.

Quella invocata da parte [REDACTED] integra una forma di prescrizione triennale, proposta ex art. 2956 c.c., fondata su una presunzione di pagamento ovvero di estinzione dell'obbligazione per uno dei motivi ammessi dalla legge, onde implica, quale suo indefettibile presupposto di operatività, il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore (cfr. *Cass. n° 7527 del 15.05.2012*; *Cass. n° 21107 del 2.10.2009*).

Ne consegue che di essa non si può avvalere il debitore che, come nel caso di specie, contesti il *quantum* della pretesa creditoria.

**5. Le reiterate istanze istruttorie** – L'appellante principale ha reiterato le richieste di prove testimoniali capitolate nel giudizio di primo grado nella memoria ex art. 183 co VI n° 2 c.p.c., lamentando altresì l'omessa motivazione sul punto.

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serie#: 477c61c681059981c65093fe97b1a064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd888683ca1b504  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f



L'istanza deve essere ritenuta inammissibile in quanto non espressamente ripetuta anche in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado (in cui parte ████████ richiama la depositata memoria conclusionale ove non si insiste espressamente anche sulle prove orali non ammesse).

Del pari inammissibili devono essere ritenute le prove su cui ha in questo grado insistito l'avv. ████████ e richieste dalla stessa nella richiamata memoria ex art. 183 co VI n° 2 c.p.c. Anche in tal caso le istanze istruttorie non ammesse non sono state riproposte espressamente in sede di precisazione delle conclusioni in occasione dell'udienza di discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c. in primo grado (in cui l'avv. ████████ ha dichiarato genericamente di riportarsi agli atti depositati).

In proposito è principio consolidato quello secondo cui *"la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello"* (cfr. Cass. n. 25157/2008; conformi Cass. n. 16290/2016, Cass. n. 19352/2017, Cass. n. 5741/2019, Cass. n. 15029/2019; cfr. anche Cass. n. 10748/2012 e Cass. n. 3229/2019).

Nel caso di specie il primo giudice, seppure non abbia adottato un provvedimento esplicito di rigetto delle prove, all'esito dei concessi termini per le memorie ex art. 183 co VI c.p.c., in cui le parti hanno formulato le rispettive richieste istruttorie, sciogliendo la riserva, ha ritenuto la causa 'matura per la decisione' e rinviato per la precisazione delle conclusioni. In tal modo, adottando una decisione del tutto incompatibile con l'ammissione delle prove, le ha implicitamente rigettate, seppure omettendo una motivazione sulle singole richieste istruttorie.

Successivamente, si sono susseguite una serie di udienze in cui le parti hanno tentato la conciliazione senza nessun cenno alle prove non ammesse, fino a che, all'udienza del 9.05.2018, fissata per verificare la possibilità di definizione transattiva alla luce della proposta formulata dal giudice, la sola avv. ████████ ha depositato un foglio di conclusioni in cui ha richiamato anche le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 co VI n° 2 c.p.c. Anche tale udienza è stata rinviata, fissando questa volta discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c. e, dopo

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serie#: 477c61c581059581c65093fe97b1a064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd886633ca1b50c  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f





l'ennesimo tentativo di conciliazione che non sortiva esito positivo, le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha emesso la sentenza con motivazione contestuale. In tale sede nessuna delle parti ha ulteriormente insistito sulle specifiche istanze istruttorie che, per quanto detto sopra, devono dunque ritenersi rinunciate da entrambe le parti.

In proposito appare utile chiarire come il suddetto principio non si pone in contrasto con quanto affermato nel primo paragrafo circa la mancata presunzione di rinuncia alla domanda dell'avvocato che non precisi le conclusioni, qualora dal contegno processuale complessivo non sia in alcun modo possibile inferire la volontà di abbandonare alcuno dei motivi formulati.

Principio altrettanto pacifico in giurisprudenza è infatti quello secondo cui *"nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non le precisi o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate"* (cfr. Cass. n. 409/2006; conformi Cass. n. 22360/2013 e Cass. n. 11222/2018).

Il corretto coordinamento tra il presente assunto e quello secondo il quale le istanze istruttorie non reiterate si debbano ritenere rinunciate, comporta che la presunzione circa la volontà di tener ferme le originarie conclusioni non possa operare laddove vi sia stato -medio tempore - un provvedimento anche implicitamente reiettivo di istanze probatorie da parte del giudice istruttore, giacché detto provvedimento sollecita la parte interessata a ribadire espressamente le proprie richieste istruttorie, che -in difetto- debbono intendersi tacitamente rinunciate (cfr. Cass. n° 26523/2020). Nella fattispecie, avendo il giudice dichiarato la causa 'matura per la decisione' ha implicitamente, ma univocamente, respinto tutte le istanze di prove costituenti che, pertanto andavano reiterate, onde non essere ritenute rinunciate. La parte [REDACTED] ha ommesso di ribadire davanti al primo giudice le proprie istanze istruttorie non accolte, non facendovi cenno neppure in sede di precisazione delle conclusioni, dando adito ad una valutazione del suo contegno processuale in termini di rinuncia e neppure potendo in tal modo lamentare la mancata motivazione in punto di istanze istruttorie nella sentenza di primo grado. Nè a diversa

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA.3 Serie#: 477c61c681059981c65093fe97b1a064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd8886830ca18504  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f





valutazione può ritenersi porti il contegno processuale dell'avv. [REDACTED] che, a fronte della dichiarazione della causa matura per la decisione, non ha insistito sulle prove per varie successive al provvedimento, salvo poi riproporle in una ulteriore udienza e, di nuovo, omettendo di ribadire in maniera specifica in sede di precisazione delle conclusioni.

**6. La determinazione del compenso (trattazione congiunta di terzo e quarto motivo dell'appello principale e del primo dell'appello incidentale)** – Nessuna delle parti ha proposto alcun motivo di appello in punto di aspetti riguardanti l'an del rapporto professionale di cui è causa, per cui (oltre a ritenere che anche in primo grado tale aspetto non fosse oggetto di contestazione, se non sotto il profilo della riconducibilità di taluni adempimento ad un unico incarico anziché ad una pluralità di incarichi) tale punto deve essere comunque ritenuto coperto da giudicato.

Andando quindi ad esaminare il *quantum* del compenso, va preliminarmente evidenziato come il primo giudice abbia in proposito così statuito "essendo potere del giudice determinare il corrispettivo dovuto all'indicato attore in ragione delle tariffe forensi e della loro variabilità, pare equo determinare l'importo dovuto in una somma intermedia tra le due opposte valutazioni testè indicate..."

Ciò posto, con riferimento al terzo motivo di appello principale, quella sopra enunciata non rappresenta una decisione secondo equità al di fuori dei casi previsti dalle norme (artt. 113, 114 c.p.c.), ma una determinazione equitativa del *quantum*. In generale, infatti, l'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo ad un giudizio non già di equità, ma di diritto, caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa (cfr. *Cass. n° 25017/2020*). In tal senso, la valutazione equitativa non è espressione di indiscriminata discrezionalità o approssimazione nella valutazione, ma si muove entro precisi presupposti normativi; essa pertanto è subordinata alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il *quantum* nel suo preciso ammontare.

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serie#: 477c61c681059981c65093fe97b1a064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd888683ca1b50c  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f





Nel caso in esame, se è vero che il primo giudice non ha fatto ricorso ad un giudizio secondo equità ex art. 114 c.p.c., è altresì vero che ha utilizzato una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1126 c.c., ma fuori dai casi normativamente previsti: in presenza di prestazioni di un avvocato e di tabelle professionali applicabili alle stesse (in cui anche muoversi entro la forbice del termine massimo e del minimo è regolato da una serie di criteri di cui va dato conto), non residuavano spazi per ricorrere ad una valutazione equitativa.

Venendo quindi al quarto motivo di appello principale, e al primo di appello incidentale, per accertare l'esatta spettanza del difensore, va in primo luogo individuata e qualificata l'attività svolta.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta chiaramente che ci si trova di fronte ad attività stragiudiziale svolta dall'avvocato tra il 2010 ed il 2011 e consistente in una serie di interventi presso gli uffici finanziari a seguito di attivazione di varie verifiche nei confronti del [REDACTED]. Più precisamente: 1) nell'aprile del 2010 l'Agenzia delle Entrate intraprendeva una serie di verifiche fiscali nei confronti del [REDACTED] relativamente agli anni di imposta 2005 - 2006 e 2007, inoltrando la convocazione a chiarimenti; non è contestato che il [REDACTED] si rivolgeva all'avv. [REDACTED] che, nel giugno 2010, consegnava le risposte al questionario dell'Agenzia delle Entrate, oltre a successiva documentazione integrativa (piano di ammortamento leasing ed estratto conto corrente [REDACTED]); 2) il 28 ottobre 2010 l'Agenzia delle Entrate inoltrava due avvisi di accertamento fiscale, tra loro di analogo contenuto, uno relativo all'anno 2007 e l'altro al 2008; non è contestato che anche con riferimento agli stessi il [REDACTED] incaricava l'avv. [REDACTED] che inviava ad Agenzia delle Entrate due istanze di accertamento con adesione; il 17 dicembre 2010 l'Agenzia delle Entrate inviava due ulteriori avvisi sostitutivi di quelli precedenti e l'avv. [REDACTED] il 30 dicembre 2010 inviava nuove istanze di accertamento con adesione, analoghe alle precedenti; il 20 aprile 2011 l'avv. [REDACTED] depositava altresì richiesta di annullamento in autotutela dei due avvisi di accertamento; il 6 maggio 2011 l'avv. [REDACTED] sottoscriveva i due atti di adesione a definizione dei due avvisi di accertamento; le procedure erano definite mediante pagamento da parte del contribuente dell'importo complessivo di euro 36.624,61.

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA.3 Serie#: 477c616c581059981c65093fe97b1a064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd388683ca1b50c  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f



Fatta tale premessa, l'appellante principale lamenta la non correttezza del compenso liquidato dal primo giudice, per non essere lo stesso conforme al DM 127/2004 applicabile *ratione temporis*. L'appellante incidentale ha, di contro, contestato che con la sentenza impugnata non si sia riconosciuto il giusto compenso, proporzionatamente alla quantità e qualità dell'attività svolta, evidenziando che le parcelle erano state dettagliatamente compilate tenendo conto delle tabelle forense vigenti all'epoca dell'espletamento dell'incarico.

Non risultando conclusi tra avvocato e cliente accordi o patti (da provare per scritto) relativi ai compensi, va quindi rilevato che all'attività di cui è causa va applicato, *ratione temporis*, il tariffario forense di cui al DM n° 127/2004 che al capo III, con riferimento alla tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale (sia civile sia tributaria e amministrativa) prevede, in via generale, l'applicazione dell'allegata tabella I punti 1, 2 non cumulabili con i 4 e 6 della stessa tabella. Nella determinazione degli onorari tra minimo e massimo, è previsto si debba tener conto del valore (determinato applicando i criteri del codice civile) e della natura della pratica, dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata e dei risultati perseguiti. Quanto alla determinazione dell'indennità di trasferta, all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio e soggiorno, da rimborsarsi in base all'ammontare documentato.

Tanto premesso, la prima pratica di cui si è occupata l'avv. [REDACTED] (risposta accertamento fiscale 2005 - 2006 - 2007), deve essere valutata come fattispecie unitaria, trattandosi di accertamento richiesto complessivamente per il triennio, di valore indeterminato (l'accertamento riguarda infatti la *l'incongruenza rilevata dall'Agenzia delle Entrate 'tra il reddito dichiarato per l'anno di imposta 2006 ed il tenore di vita che si evince dai beni mobili ed immobili a lei intestati, nonché dalle operazioni di compravendita e, più in generale dalle spese sostenute dalla SV dal 2005 ad oggi'*). Trattandosi di una verifica estesa ad un arco temporale di un triennio e riguardante svariate operazioni finanziarie e posizioni immobiliari, si ritiene che l'impegno funzionale all'espletamento della pratica, nonché il positivo esito della stessa (conclusa

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serie#: 477c61c581059581c65093fe97b1a064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd886633ca1b504  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f





senza rilievi, né sanzioni, per come emerge dagli atti ed in particolare dal questionario compilato a firma dell'avv. [REDAZIONE] importi l'applicazione dei parametri medi di cui alla tabella D per le attività stragiudiziali e, specificamente: prestazione di consulenza (orale): euro 337,50

posizione archivio (fissa): euro 13

esame e studio della pratica: 976,50

conferenze di trattazione studio: euro 180

conferenze di trattazione collegiali: 250

redazione diffide, ricorsi, memorie (nel caso questionario): euro 360

comunicazioni (con gli uffici e per la raccolta delle informazioni e documenti): euro 384,00

prestazione assistenza (presenza a convocazione): euro 408,50

L'importo complessivamente dovuto come compenso per tale primo incarico ammonta dunque complessivamente ad **euro 2.525,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.**

Quanto agli ulteriori incarichi, dall'esame della documentazione si evidenzia che trattasi dell'attività di consulenza e quindi di redazione degli atti di adesione relativamente a due avvisi di accertamento: uno relativo all'anno 2007 ed uno per l'anno 2008. Agenzia delle Entrate provvedeva ad emanare il prospetto di rideterminazione del reddito netto 2007 in euro 262.179,49 ed emetteva provvedimento di irrogazione sanzione per l'anno di imposta 2007 per complessive euro 93.912,00. Per l'anno di imposta 2008 Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito netto in euro 510.336,34 ed era emesso avviso di irrogazione di sanzione di complessive euro 200.872,00.

Risulta che l'avv. [REDAZIONE] con raccomandata del 7.12.2010 ha inviato ad Agenzia delle Entrate le istanze di accertamento con adesione predisposte per conto del [REDAZIONE] relativamente agli atti di imposta 2007 e 2008.

Le due istanze di accertamento, per quanto strutturalmente analoghe, sono da ritenersi relative a pratiche separate, in quanto ognuna implicante verifica di compensi patrimoniali e reddituali differenti. Deve dunque ritenersi condivisibile la valutazione fatta dall'avv. [REDAZIONE] come pratiche separate, dovendosi ad

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie#: 477c61c681059981c65093fe97b1a064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd888683ca1b50c  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f



ognuna applicare i valori dello scaglione corrispondente all'importo della sanzione irrogata dall'Ente.

Anche in tale caso si ritiene che l'impegno funzionale all'espletamento della pratica, nonché il positivo esito della stessa importi l'applicazione dei parametri medi di cui alla tabella D allegata al DM 127/2004 per le attività stragiudiziali e specificamente:

accertamento relativo all'anno 2007 (valore euro 93.000):

posizione archivio: euro 13

consultazioni: 357,50

esame studio pratica: 1035,00

lettere comunicazioni: 45,00

conferenze di trattazione: 720,00

conferenze di trattazione collegiali: 1520,00

redazione memorie, ricorsi, diffide: 760,00

prestazioni assistenza: 1215,00

L'importo complessivamente dovuto come compenso per tale incarico ammonta dunque complessivamente ad **euro 5.665,50 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.**

Accertamento relativo ad anno 2008 (valore euro 200.000):

posizione archivio: euro 13

consultazioni: 450

esame studio pratica: 1195

lettere comunicazioni: 45

conferenze di trattazione: 960,00

conferenze di trattazione collegiali: 2.000

redazione memorie, ricorsi, diffide: 965

prestazioni assistenza: 1500,00

L'importo complessivamente dovuto come compenso per tale incarico ammonta dunque complessivamente ad **euro 7.128,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.**

Il compenso complessivamente dovuto all'avv. [REDACTED] per le attività stragiudiziali di cui è causa, espletate nell'interesse del [REDACTED] in applicazione

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serie#: 477c61c581059581c65093fe97b1a064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd886630ca18504  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f





dei valori medi di scaglione riferiti alle tariffe professionali vigenti ratione temporis e di cui al DM 127/2004, è complessivamente pari ad **euro 15.318,50** oltre rimb. forf., IVA e CPA nella misura di legge.

Va in proposito precisato come l'essersi il [REDACTED] mostrato disponibile a transigere la lite mediante pagamento del maggior importo di euro 22.000 in primo grado e di euro 24.000 in secondo grado, non implica che sul piano giuridico debba essere ritenuta la non contestazione circa la debenza del suddetto importo, offerto in sede transattiva.

**7. Interessi e rivalutazione (trattazione congiunta del quinto motivo di appello e del secondo dell'appello incidentale)** – Il Tribunale di Lucca ha quindi stabilito che all'importo capitale che il [REDACTED] è stato condannato a corrispondere all'avv. [REDACTED] siano aggiunti interessi e rivalutazione, come per legge, dal mese di ottobre 2014 ad oggi. Parte appellante principale lamenta l'erroneità della suddetta statuizione, evidenziando che gli interessi avrebbero dovuto decorrere solo dalla data del provvedimento che definisce il giudizio. L'appellante incidentale ha anch'essa contestato la decorrenza di rivalutazione ed interessi indicata nell'impugnata sentenza, sostenendo che avrebbero dovuto essere fatti decorrere dalle comunicazioni delle parcelle professionali.

Entrambi gli appelli non appaiono fondati in punto di interessi.

Con riferimento alla decorrenza degli interessi sui compensi, secondo la giurisprudenza della Cassazione (cfr. *Cass. 17655/2018; n° 20806/2011*), nonostante non venga richiesta espressamente la liquidità del credito dall'istituto della messa in mora, perché sia configurabile un colpevole ritardo nel pagamento del debito, occorre che sussista una "sufficiente certezza" del suo importo. Nel caso in cui la determinazione del credito venga affidata al giudice, solo dalla liquidazione operata da questi può aversi un valido atto di costituzione in mora. Pertanto, qualora la determinazione dell'ammontare di un'obbligazione venga rimessa alla sede giudiziale, per la costituzione in mora del debitore occorre la domanda, quale, in ipotesi, la notifica dell'atto di citazione di primo grado.

Spettano dunque nel caso di specie gli interessi legali solo dalla domanda giudiziale, non essendovi peraltro prova in atti di una previa diffida ad adempiere notificata (né in tal senso possono essere considerati equipollenti i contenuti

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serie#: 477c61c681059981c65093fe97b1a064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd888683ca1b504  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f



delle mail di cui al doc 34 del fascicolo di parte [REDACTED] La misura è quella di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.

Risulta invece fondato l'appello principale con riferimento alla parte in cui ha sostenuto l'insussistenza nella fattispecie degli estremi per la rivalutazione monetaria, riconosciuta dal primo giudice.

Il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce come noto un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. (cfr. Cass. n° 20547/2019). Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore allegghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Nel caso di specie, dunque, la mancanza di prova in tal senso preclude il riconoscimento del maggior danno in termini di rivalutazione monetaria.

**8. La omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale** – Costituendosi in primo grado il [REDACTED] aveva chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'avv. [REDACTED] a corrispondere in suo favore l'importo di euro 15.000 a titolo di risarcimento danni arrecati ex art. 96 c.p.c. come conseguenza di tutta una serie di comportamenti ritenuti scorretti, qualificati come violativi degli obblighi deontologici di buona fede e correttezza e indicati: nella mancanza di spiegazioni della notula, nella redazione di tre notule separate anziché due, nella mancata restituzione dei documenti in suo possesso, nella comunicazione a terzi di circostanze relative all'incarico professionale.

Il primo giudice non si è pronunciato sulla richiesta, che è stata riproposta in appello. La domanda appare infondata. I comportamenti contrari a doveri deontologici sono rimasti privi di alcuna adeguata prova (e in alcuni casi sono

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serie#: 477c61c681059981c65093fe97b1a064 : Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd888683ca1850c  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f



risultati insussistenti, come con riferimento alle modalità di predisposizione delle tre notule) e, soprattutto, il [REDACTED] non ha in alcun modo provato di aver subito un danno, come conseguenza di alcuno dei segnalati contegni del difensore. La domanda non appare accoglibile neppure in termini di art. 96 c.p.c., evidenziato come gli aspetti della vicenda non consentano di ravvisa ipotesi di dolo, mala fede o violazione dell'art. 88 c.p.c. da parte dell'avv. [REDACTED] non potendo farsi coincidere con la soccombenza nel merito della causa, che rimane assorbita dai principi che regolano l'attribuzione delle spese di lite.

**9. Le spese processuali di primo grado (trattazione congiunta del sesto motivo di appello principale e del terzo dell'appello incidentale) e del presente grado** – Va premesso come, a mente dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata.

Ne discende che, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, in conformità ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, la riforma anche parziale della sentenza di primo grado, determina la caducazione *ex lege* della statuizione sulle spese (cfr. *Cass. 1775/17; Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963*).

Alla luce dei su esposti principi, atteso che l'appello principale è stato in parte accolto, che l'importo che è risultato dovuto all'avv. [REDACTED] in applicazione dei parametri medi di cui alla tabella per le attività stragiudiziali allegata al DM 127/2004 è nettamente inferiore a quanto dalla stessa richiesto, che è stato inoltre respinto l'appello incidentale ma che, dall'altro lato, il [REDACTED] a circa otto anni di distanza dal completamento delle attività svolte dal difensore e documentate come in atti, non risulta aver pagato alcunchè, né formalizzato alcuna offerta reale, vedendosi respinta anche la domanda riconvenzionale, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione parziale, in ragione della metà, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serie#: 47c6c681059981c65093fe97bia064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd888683ca18504  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f



Quanto alla restante metà delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, le stesse devono essere regolate secondo il principio della prevalente soccombenza del [REDACTED] che è stato condannato a pagare il compenso al difensore, ancorchè ridotto rispetto alle richieste e si è visto respingere la domanda riconvenzionale. Infatti, per il caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite (cfr. *Cass., ord., 28/09/2015, n. 19122; Cass., ord., 23/03/2016, n. 5820*).

Va infine osservato che la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba comunque liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, il compenso stabilito per la prestazione resa (cfr. *Cass. ord. n° 4698/2019*).

Le suddette spese di lite sono liquidate come in dispositivo in base al DM 55/14, applicando, in considerazione di un impegno difensivo medio, i valori medi dello scaglione corrispondente al *quantum decisum* (da euro 5200 ad euro 26.000) esclusa, per il solo grado di appello la fase istruttoria non espletata; la fase istruttoria va invece riconosciuta con riferimento al primo grado, essendo rilevanti a tal fine non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (cfr. cit. *Cass. ord. n° 4698/2019*).

Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione incidentale è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA.3. Serie#: 477c6f6c581059981c65093fe97b1a064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA. Serie#: 300030368a9a1f50c1  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f



**P.Q.M.**

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così statuisce:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello principale, respinto l'appello incidentale, ritenute inammissibili le reiterate istanze istruttorie, condanna [REDACTED] a corrispondere, a titolo di compenso per le attività per cui è causa, all'avv. [REDACTED] l'importo complessivo di euro **15.318,50** oltre rimb. forf., IVA e CPA nella misura di legge, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., decorrenti dalla notifica della citazione di primo grado fino all'effettivo soddisfo e con esclusione della rivalutazione monetaria;
- 2) respinge la domanda riconvenzionale proposta dal [REDACTED] in primo grado;
- 3) conferma nel resto la pronuncia di primo grado;
- 4) dichiara le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio compensate in ragione della metà; condanna [REDACTED] a rifondere all'avv. [REDACTED] la restante metà delle spese di lite, che si liquidano (con riferimento alla suddetta metà) quanto al primo grado: in euro **2.417,50** per compenso, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge; quanto al secondo grado (sempre con riferimento alla indicata metà) in euro **1.888,50** oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
- 5) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.

*Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.*

Firenze, il 12.11.2021

Il Consigliere relatore

*Dott.ssa Paola Caporali*

Il Presidente

*dott. Ernesto Covini*

**Nota**

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA.3 Serie#: 47c6c6c81059981c65093fe97bia064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd888683ca1b50c  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f



*La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.*

Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serie#: 477c61c581059581c65093fe97b1a064 - Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie#: 3cd38863e3e3a1850c  
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 5d542cc1fac0e19f

